

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli



**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI"**

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e
Dottori Forestali della Provincia di Napoli

Approvato nella seduta di Consiglio del 28.10.2011

Adottato dal 01.01.2012

sito web: agronominapoli.it – e-mail: agronominapoli@gmail.com

PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it

tel. 081.5520122 - fax 081.5520381

codice fiscale: 80093020636

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

Indice generale	pag. 02
PREMESSA	pag. 03
Art. 1 - Definizioni	pag. 03
Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione	pag. 04
Art. 3 - Principi generali	pag. 04
Art. 4 - Responsabile procedimento	pag. 05
Art. 5 - Identificazione richiedente	pag. 05
Art. 6 - Richiesta informale	pag. 05
Art. 7 - Richiesta formale	pag. 06
Art. 8 - Procedure interne	pag. 06
Art. 9 - Rilascio copie	pag. 07
Art. 10 - Decisione di accesso	pag. 07
Art. 11 - Provvedimento finale di accesso	pag. 07
Art. 12 - Durata del procedimento	pag. 08
Art. 13 - Esclusioni	pag. 09
Art. 14 - Differimento	pag. 09
Art. 15 - Limitazioni	pag. 10
Art. 16 – Riservatezza	pag. 10
Art. 17 - Rimandi	pag. 10
Art. 18 - Entrata in vigore	pag. 10
Allegato	pag. 11

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

PREMESSA

- **Vista** la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante *Norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali*;
- **Visto** il Regolamento Generale del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Napoli Approvato nella seduta di Consiglio del 20.10.2011;
- **Ritenuto** opportuno emanare disposizioni regolamentari circa l'accesso agli atti amministrativi dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Napoli;

ADOTTA

il seguente **Regolamento di Accesso agli Atti**

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono per:

- *Ordine*, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i., per brevità di seguito denominato **ODAFNA**;
- *Consiglio*, il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli di cui alla L. 3/76 e 152/92;
- *Segreteria*, il personale amministrativo dipendente dell'Ordine;
- *Segretario*, il segretario del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Napoli;
- *Presidente*, il presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Napoli
- per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
- per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

- per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
- per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario;

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Napoli assicura il pieno esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti nonché ai registri del protocollo ed ai documenti amministrativi tenuti dai propri uffici conformemente alla vigente legislazione.
2. L'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Napoli consente l'accesso ai documenti amministrativi anche in via telematica, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

Art. 3 - Principi generali

1. Il diritto di accesso è esercitato relativamente ai documenti amministrativi ed alle informazioni dagli stessi desumibili, il cui contenuto è correlato con l'interesse di cui il richiedente dimostra con specifica motivazione di essere titolare.
2. Il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi, che hanno un interesse personale concreto ed attuale, finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e collegate al documento di cui è richiesto l'accesso.
3. L'accesso ai documenti a disposizione del Consiglio o posti a fondamento di sue deliberazioni, nonché le stesse deliberazioni è consentito alle sole parti interessate in relazione agli atti relativi a procedimenti disciplinari - anche se nelle fasi preliminari -, alle procedure di assistenza, alle richieste di onorari ed ai procedimenti di conciliazione.
4. L'accesso, in virtù del principio di leale cooperazione istituzionale, è consentito alle pubbliche amministrazioni interessate all'acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

Art. 4 - Responsabile procedimento

1. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato dal Segretario dell'Ordine che assume anche la responsabilità del procedimento.
2. Il segretario cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti, con le modalità stabilite dal presente regolamento e:
 - a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
 - b) istruisce la pratica con le modalità previste dal presente regolamento secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste, assicurando la conclusione del procedimento entro i termini previsti dal presente Regolamento.
3. Il Segretario relazione al Consiglio nella prima seduta utile circa le richieste di accesso.

Art. 5 - Identificazione richiedente

1. L'identificazione del richiedente l'accesso avviene mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento.
2. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.
3. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso devono esibire copia conforme del titolo rappresentativo.
4. Nelle richieste inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o rete telematica (PEC), il richiedente deve allegare all'istanza di accesso copia di un valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui non ha inviato gli elementi d'identificazione richiesti, l'interessato deve integrare, su richiesta e a pena di decadenza, la documentazione necessaria nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 6 - Richiesta informale

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'Ordine.
2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione e dimostrare la propria identità e, se necessario, i propri poteri rappresentativi. Deve inoltre specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale connesso all'oggetto della richiesta.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. L'Ordine, se in base al contenuto del documento richiesto rileva l'esistenza di controinteressati, richiede all'istante di presentare richiesta di accesso formale.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

Art. 7 - Richiesta formale

1. Se non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero, alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, il richiedente è invitato contestualmente a presentare un'istanza formale.
2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale.
3. Il richiedente deve indicare nell'istanza ai fini della completezza della stessa il proprio recapito, anche telefonico o di posta elettronica, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura di accesso.
4. Per istanza formale si intende domanda presentata in carta semplice. Al fine di agevolare gli utenti, l'Ordine mette a disposizione una scheda di accesso.
5. La domanda è protocollata e copia della stessa è restituita all'interessato per ricevuta.

Art. 8 - Procedure interne

1. La segreteria, all'atto di formulazione dell'istanza di accesso, presta all'interessato la collaborazione e l'assistenza necessaria per l'esatta individuazione degli atti e dei documenti ai quali è richiesto l'accesso. L'interessato è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui dispone per tale individuazione.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante visione o estrazione di copia dei documenti richiesti.
3. Il diritto di accesso è, di regola, esercitato mediante visione di copia conforme dei documenti originali. Quando ciò non risulta possibile, sono ammessi in visione i documenti originali, con l'adozione, da parte del segretario, di tutte le cautele del caso.
4. La consultazione della copia o dell'originale del documento avviene presso la Segreteria, alla presenza del Segretario, nel giorno e nell'orario precisato nella comunicazione di ammissione all'esercizio del diritto. Il tempo di visione deve essere adeguato alla natura ed alla complessità del documento.
5. È vietato asportare documenti dal luogo presso il quale sono posti in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere qualsiasi parte del documento in visione.
6. La visura deve essere effettuata personalmente dal richiedente, accompagnato eventualmente da altra persona, di cui sono specificate le generalità, registrate sulla scheda di accesso.
7. Possono formare oggetto del diritto di accesso anche singole parti di documenti, se ciò è necessario a tutelare le esigenze di riservatezza.
8. Trascorso il termine di trenta giorni entro il quale il richiedente doveva esercitare il diritto di accesso, senza che lo stesso abbia preso visione del documento, per ottenere l'accesso deve essere presentata una nuova richiesta.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

9. Per il rilascio di copie di atti e documenti è dovuto il rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione è stabilita con delibera del Consiglio dell'Ordine. Nulla è dovuto per la riproduzione degli atti entro le 10 pagine fotostatiche.

10. Il pagamento del costo di riproduzione, anche per le richieste inviate per posta o con altro mezzo, è effettuato a mezzo di conto corrente postale / bonifico / in contante, contestualmente o successivamente all'accoglimento della richiesta di accesso, ma in ogni caso prima della riproduzione del documento.

Art. 9 - Rilascio copie

1. Il richiedente può ottenere copie, anche autenticate, dei documenti depositati.
2. Il rilascio di copia autenticata è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Il rilascio delle copie per gli usi esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, previsti dall'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sostituito dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, è effettuato in carta libera con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.

Art. 10 - Decisione di accesso

1. La decisione relativa all'ammissione delle richieste presentate spetta al Presidente, a seguito di istruttoria del Segretario.
2. Il Segretario provvede:
 - a) all'accertamento dell'identità e legittimazione dell'istante;
 - b) alla valutazione degli elementi e dati di riferimento per l'individuazione dell'informazione, dell'atto o del documento amministrativo, richiedendo tutte le ulteriori notizie eventualmente necessarie.
3. Compiute prioritariamente le verifiche di cui al comma 2, il Segretario esamina le condizioni di ammissibilità e di procedibilità della richiesta di accesso e ne dà comunicazione al Presidente per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 11 - Provvedimento finale di accesso

1. Il provvedimento finale adottato dal Presidente sull'istanza di accesso può essere di accoglimento ovvero di diniego, di differimento o di limitazione dell'accesso.
2. Nel provvedimento sono indicati:
 - a) il documento oggetto della richiesta ed eventualmente il procedimento a cui fa riferimento;
 - b) la data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato;
 - c) la data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ordine;

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

- d) l'esito della domanda;
 - e) la motivazione della decisione di rifiuto, di differimento o di limitazione dell'accesso, secondo i principi stabiliti dagli articoli 3 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f) il giorno, in cui è possibile prendere visione dei documenti od ottenerne le copie richieste, con la specificazione dell'orario di apertura al pubblico;
 - g) i costi di riproduzione e di ricerca;
 - h) la sottoscrizione del Presidente;
 - i) la protocollazione dell'atto.
3. Se l'istante richiede al recapito indicato la trasmissione del documento cui si accede, copia di quest'ultimo è allegata al provvedimento conclusivo ed inviata previo pagamento dei costi di riproduzione, ricerca e spedizione.
4. La comunicazione di diniego, di limitazione o di differimento dell'esercizio dell'accesso deve, inoltre, indicare la facoltà per l'interessato di inoltrare, entro trenta giorni, istanza di riesame indirizzata al Consiglio dell'ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Campania, recante l'indicazione degli elementi necessari all'individuazione della determinazione impugnata e dei motivi della doglianza.
5. Nelle comunicazioni di cui al comma 4 deve essere indicata, altresì, la possibilità di diretta impugnazione al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 25 della L 241/90.
6. La richiesta ed il provvedimento conclusivo del procedimento di accesso, contenenti informazioni relative a terzi, devono essere comunicate per conoscenza ai diretti interessati.

Art. 12 - Durata del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge n. 241/90. Trascorso tale termine, la richiesta si intende respinta.
2. In caso di motivata urgenza, tale da far ritenere che, nell'indicato termine di trenta giorni, il richiedente possa subire un danno irreversibile, i termini della richiesta di accesso possono essere abbreviati.
3. Se la richiesta di accesso è irregolare o incompleta, l'ufficio di segreteria dell'Ordine, entro quindici giorni dalla ricezione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione, assegnandogli quindici giorni dal ricevimento per provvedere alla necessaria regolarizzazione od integrazione.
4. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere, per ulteriori trenta giorni, dalla data di acquisizione della risposta contenente gli elementi integrativi richiesti.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

Art. 13 - Esclusioni

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi:
 - a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito dall'articolo 24, commi 1 e 5, della legge n. 241/90;
 - b) per i quali la divulgazione è esclusa, al fine di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi od imprese se gli atti e le informazioni riguardano:
 - c) la vita privata delle persone fisiche, dalla cui divulgazione può derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità e l'effettiva partecipazione delle stesse alla vita della comunità di appartenenza;
 - d) l'attività di gruppi, dalla cui divulgazione può derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statutari;
 - e) le notizie di carattere industriale, commerciale e finanziario, la cui divulgazione può provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di una impresa;
 - f) relativi a procedure di contenzioso;
 - g) inerenti relazioni e segnalazioni prodotte all'autorità giudiziaria, in esecuzione dell'articolo 2 del codice di procedura penale;
2. L'accesso ai documenti a disposizione del Consiglio o posti a fondamento di sue deliberazioni, nonché le stesse deliberazioni è consentito alle sole parti interessate in relazione agli atti relativi a procedimenti disciplinari - anche se nelle fasi preliminari -, alle procedure di assistenza, alle richieste di onorari ed ai procedimenti di conciliazione.

Art. 14 - Differimento

1. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato, ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
2. Il differimento dei termini per l'esercizio del diritto di accesso può essere disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione di documentazioni od in presenza di esigenze eccezionali, che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro i termini prescritti, ovvero quando vengano richiesti atti di un procedimento non ancora concluso, la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ordine .
3. L'atto che dispone il differimento ne indica anche la durata e la motivazione ed è comunicato per iscritto al richiedente, entro il termine stabilito per l'accesso.
4. Il differimento può essere, altresì, disposto nel caso in cui è necessario darne preventiva comunicazione ai soggetti controinteressati e per il tempo strettamente necessario alla comunicazione.
5. Con la comunicazione del differimento, l'interessato deve essere informato degli strumenti di tutela giurisdizionale del diritto attivabili, dell'articolo 25 della legge n. 241/90.

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

Art. 15 - Limitazioni

1. I provvedimenti limitativi del diritto di accesso devono essere motivati, con puntuale riferimento alle specifiche ragioni ostative o sospensive dell'accesso. Se le ragioni del provvedimento limitativo risultano da altro atto dell'amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, a questa è allegata copia dell'atto cui essa si richiama.

2. La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni, è effettuata mediante lettera raccomandata o notifica o PEC, entro il termine ordinario stabilito per l'accesso.

3. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguarda solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento, con esclusione o mascheratura delle parti di cui non è consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate.

Art. 16 – Riservatezza

In applicazione dell'articolo 24, comma 6, lett. d) della legge n. 241/90, è escluso il diritto di accesso quando la conoscenza o la diffusione di notizie riguardano la vita privata, la riservatezza e comunque i diritti inviolabili della persona garantiti dalla Costituzione ed ineriscono, in via esemplificativa l'appartenenza razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, la salute della persona, le condanne penali, l'uso di sostanze stupefacenti, la reputazione, la corrispondenza personale, le relazioni e gli stati familiari. Le esigenze di riservatezza non possono essere richiamate per negare l'accesso ad atti, per i quali è prevista la pubblicità nelle forme di legge.

Art. 17 - Rimandi

Quanto non previsto nel presente regolamento, o in regolamenti specifici da esso richiamati, è disciplinato dai principi generali che regolano la vita civile e democratica degli Organi Collegiali e dall'Ordinamento.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, con l'approvazione del Consiglio, viene adottato a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

Firmato

Il Segretario
Dott. Pasquale Crispino

Il Presidente
Dott. Emilio Ciccarelli

sito web: agronominapoli.it – e-mail: agronominapoli@gmail.com

PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it

tel. 081.5520122 - fax 081.5520381

codice fiscale: 80093020636

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

MODELLO PER RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i - Regolamento interno accesso atti)

Al Presidente dell'Ordine

Il sottoscritto (*cognome e nome*) _____ nato a _____

prov. _____ il _____ e residente in _____

Via _____ n. _____ prov. _____ nella sua qualità di _____

CHIEDE

ai sensi degli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e del Regolamento interno Accesso Atti dell’ODAF, l’accesso ai seguenti documenti

(*specificare gli estremi o gli elementi che ne consentono l’individuazione*):

La richiesta è motivata dal seguente interesse:

Richiede (*barrare la voce che interessa specificando la documentazione di cui si richiede copia*):

L’esame della documentazione _____

Il rilascio di copia informale di _____

Il rilascio di copia autentica di _____

(in tal caso il rilascio è soggetto ad imposta di bollo di € 14,62)

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____, li, _____

Firma del richiedente

sito web: agronominapoli.it – e-mail: agronominapoli@gmail.com

PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it

tel. 081.5520122 - fax 081.5520381

codice fiscale: 80093020636

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Via Toledo, n° 156 - 80132 Napoli

Il richiedente Sig./dottore agronomo _____ identificato a mezzo
di _____ ha reso e sottoscritto in mia presenza la suesposta richiesta.

Napoli, _____

Il Segretario

Firma dell'Impiegato

La richiesta può essere inoltrata anche per posta, fax, PEC, e-mail ed in questo caso va allegata copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (art. 5 regolamento interno accesso).